



**CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO**

OGGETTO: Servizio di supporto per informazione ed emissione dei servizi digitali delle Camere di Commercio – Affidamento in house.

IL DIRIGENTE

visti:

- il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 4 concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;
- la legge 29/12/1993 n. 580 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto nonché il Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

rilevato che ai Dirigenti dell’Ente compete l’adozione di atti e provvedimenti connessi alla responsabilità, alla direzione ed al coordinamento delle singole aree dirigenziali come delegate dal Segretario Generale;

visto il provvedimento commissariale n.115 del 12.12.2023, di approvazione del nuovo organigramma articolato su 4 Aree declinate in vari centri di responsabilità procedimentale e considerato che allo scrivente è stata assegnata la responsabilità dell’Area I;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

vista la riforma del sistema camerale che ha completamente ridisegnato il ruolo delle Camere di Commercio e rivisto le funzioni strategiche, mettendo in primo piano il Registro delle Imprese, le attività di supporto alla gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, il Fascicolo Elettronico d’Impresa, l’erogazione dei servizi innovativi e considerato che il sistema camerale è chiamato sempre di più ad avere un ruolo strategico nello sviluppo e nell’implementazione proprio dei servizi cc.dd. “digitali ed “innovativi”, quali, ad esempio, cassetto digitale, gestione dell’identità digitale (CNS, Business Key e SPID), Libri e registri digitali, Fatturazione Elettronica e quant’altro;

ritenuto, altresì, che, in linea con la nuova veste del sistema camerale, sia necessario implementare e mantenere un rapporto il più possibile “diretto” con l’utente, riportandolo “al centro” del sistema, al fine di intercettare i suoi reali bisogni e le sue reali aspettative e atteso che la peculiarità di questo intento sia quella di fronteggiare l’iniziale disorientamento dell’utente che arriva allo sportello, accogliendolo, indirizzandolo e supportandolo in ogni sua necessità, guidandolo tra i servizi dell’Ente, specie quelli più innovativi, ottimizzando tempistiche e risposte, raccogliendo, laddove possibile, eventuali critiche;

tenuto conto del fatto che, ai fini dell’erogazione di questa tipologia di servizio, apparentemente così semplice ma, di fatto, articolata e complessa, occorrono figure professionali specializzate, con spiccate attitudini per la comunicazione, verbale e non verbale, per i rapporti interpersonali e relazionali;

constatato che l’ampiezza delle funzioni legate all’operatività dell’Ente, l’esigenza di un costante aggiornamento ed adeguamento delle strutture alle evoluzioni tecnologiche, la necessità di assicurare l’erogazione di nuovi servizi, senza trascurare l’efficienza e l’efficacia di quelli già esistenti, la

necessità anche di innalzare e migliorare il livello della qualità dei servizi offerti, risultano difficilmente gestibili se si utilizzano esclusivamente le risorse attualmente disponibili;

verificato che l'affidamento di tali attività permette di conseguire vantaggi assolutamente evidenti, utilizzo di risorse e professionalità attualmente non sempre disponibili all'interno, accelerazione di processi di cambiamento, migliore capacità di rispondere più rapidamente all'innovazione tecnologica in determinati servizi, possibilità di liberare risorse umane da compiti ritenuti "di routine", concentrandole su attività considerate strategiche, focalizzazione sulle attività di "core business" e, quindi, complessivamente, innalzamento della qualità delle prestazioni rese in favore dell'utenza esterna;

tenuto presente che il "sostegno all'innovazione, semplificazione e miglioramento continuo dei servizi per favorire le imprese", nonché il "miglioramento nell'accesso e nella fruizione dei servizi camerali", la "semplificazione dell'azione amministrativa e l'e-government" costituiscono da sempre alcuni degli obiettivi strategici dell'ente camerale;

ritenuto altresì, di proseguire in tema d'innovazione tecnologica nella realizzazione del progetto "ID On site" per attività di supporto alla Camera nei servizi relativi al rilascio delle identità digitali/CNS/Firma/SPID del sistema camerale e per l'accompagnamento delle imprese nel percorso della transizione digitale attraverso l'erogazione di un servizio di affiancamento in loco presso gli sportelli a contatto diretto con l'imprenditore e l'utente in generale, con l'obiettivo di diffondere il più possibile le identità digitali e, contestualmente, divulgare le conoscenze sugli strumenti digitali che il sistema camerale rende disponibili alle imprese;

vista la nota in data 19 aprile 2024 di IC Outsourcing s.c.r.l. con sede in Padova, contenente l'offerta per la fornitura del servizio di supporto per informazione ed emissione dei servizi digitali delle Camere di Commercio, da svolgersi presso le sedi camerali di Avellino e Benevento per il periodo dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2026, per un costo stimato annuale pari ad € 66.000,00 esente IVA, con importi stimati mensili pari a € 5.500,00 esente IVA;

tenuto, altresì, conto che per l'anno 2024, dato il proseguimento del suddetto progetto "ID On site" con InfoCamere, le attività saranno a carico del progetto stesso e che pertanto gli importi saranno fatturati soltanto a far data dall'1/1/2025 e sino alla scadenza del 31/12/2026;

visto l'articolo 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*) del nuovo codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, disciplinante gli affidamenti diretti in house;

tenuta presente la definizione di "affidamento in house" contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. e, dell'Allegato I.1 al richiamato nuovo codice dei contratti, ai sensi della quale per affidamento in house si intende "l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE...";

visto, in particolare, il paragrafo 1 dell'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, ai sensi del quale è disposto che "Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

- b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata...”;

tenuto presente l'art. 2 (*compiti e funzioni*), comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. (*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*), ai sensi del quale “Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.”;

considerato che la Camera di commercio Irpinia Sannio è socia di IC Outsourcing s.c.r.l. interamente partecipata dalle Camere di commercio italiane e dalle loro Unioni e che negli anni precedenti le singole Camere accorpate si sono avvalse dei suoi servizi per l'attuazione delle attività di cui alla presente determinazione;

considerato, inoltre, che ICO opera per le Camere di Commercio, svolgendo come propria “mission” tre funzioni essenziali:

- assicurare il miglior funzionamento delle loro strutture informatiche e telematiche;
- gestire e diffondere il loro patrimonio informativo, con primario riferimento alle informazioni derivate dal Registro delle Imprese, anche come punto di aggregazione di informazioni economico-amministrative provenienti da altri enti pubblici;
- fornire loro le condizioni materiali (hardware) e immateriali (conoscenze) utili allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e per un miglioramento costante dei servizi offerte alle imprese;

considerato, altresì, che IC Outsourcing è una società in house del sistema camerale, iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house con delibera dell'ANAC n. 702 del 24.7.2018 e che, pertanto, sussistono, all'attualità, tutte le prescritte condizioni di cui al richiamato paragrafo 1 dell'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE;

tenuto presente che i servizi in oggetto non sono immediatamente disponibili sul mercato in regime di concorrenza, né disponibili in convenzione CONSIP e che IC Outsourcing opera in regime di esenzione IVA per i propri soci, con conseguente vantaggio economico per le CCIAA che usufruiscono dei servizi;

visto il comma 5 dell'art. 23 (*Banca dati nazionale dei contratti pubblici*), il quale dispone, tra l'altro, che:” *Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'[articolo 25](#). Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'[articolo 7, comma 2](#)...”*;

visto l'art. 25 del Codice dei contratti, ai sensi del quale è disposto, tra l'altro, che:

- le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 21, comma 1 (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;
- è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme;

tenuto presente che l'ANAC ha predisposto per la comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dei dati relativi agli affidamenti in house la apposita scheda "A3_6", avente decorrenza di operatività a far data dal 1° maggio 2024, affinché le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate la implementassero;

tenuto presente che la "Piattaforma eProcurement www.acquistinretepa.it" è iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate tenuto da Anac ed è certificata a far data dal 6/12/2023;

verificato, altresì, che tale piattaforma ha provveduto ad implementare la suddetta scheda di comunicazione (A3_6) per gli affidamenti in house;

verificata l'iscrizione alla suddetta piattaforma di IC Outsourcing s.c.r.l. per la categoria di abilitazione "Infrastrutture ICT" nonché il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del richiamato D. Lgs. 36/2023;

ritenuto di avviare la procedura della trattativa diretta, mediante il ricorso alla Piattaforma eProcurement www.acquistinretepa.it (MEPA), nei confronti di IC Outsourcing s.c.r.l. di Padova, quale operatore economico individuato per l'affidamento in oggetto, ponendo a base di gara l'importo complessivo di 132.000,00 IVA esente;

vista la determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 126 del 28 dicembre 2023, recante l'approvazione del Preventivo 2024;

vista la determinazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 127 del 28 dicembre 2023, con la quale è stato assegnato al Segretario Generale la gestione del budget direzionale anno 2024;

vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 4/1/2024, con la quale è stata assegnata al dirigente dell'Area I, Area II e Area IV – Dott. Antonio Luciani la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale anno 2024;

sulla base dell'istruttoria a cura del Responsabile del progetto Dott. Maurizio Manganiello, Responsabile con incarico di Elevata Qualificazione del Servizio "Acquisti, Patrimonio e servizi di sede", in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

visto il parere di regolarità contabile espresso dalla Rag. Pia Cucciniello, Responsabile del Servizio "Bilancio Finanza e Risorse umane",

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
2. di avviare la trattativa diretta nei confronti di IC Outsourcing s.c.r.l. di Padova, società in house del sistema camerale, avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di supporto per informazione ed emissione dei servizi digitali delle Camere di Commercio, da svolgersi presso le sedi camerali di Avellino e Benevento per il periodo dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2026, ponendo a base di gara l'importo complessivo di 132.000,00 IVA esente;
3. di dare atto che gli obblighi relativi alla pubblicazione della presente, determinazione, previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, si intendono assolti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, tramite la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del medesimo codice dei contratti, ed il collegamento ipertestuale con la medesima banca dati e la sezione "Amministrazione trasparente" sul sito internet dell'Ente camerale.

Il Provveditore camerale
Responsabile Unico del progetto
Dott. Maurizio Manganiello

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Luciani

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.